



COMUNE DI FROSSASCO

Città Metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.34

OGGETTO: Conferma aliquote Addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2026.

L'anno **duemilaventicinque**, addì **diciassette**, del mese di **dicembre**, alle ore **18:00** nella sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

| Cognome e Nome | Carica | Presente | Assente |
|--------------------|--------------|------------------|---------|
| GAIDO Marco | Sindaco | X | |
| NAPOLI Rosanna | Vice Sindaco | X | |
| REMONDETTO Aldo | Consigliere | X | |
| AIMONE Giorgio | Consigliere | X | |
| DI MAURO Lucia | Consigliere | X | |
| GIAVENO Matteo | Consigliere | X | |
| GIUNTA Elena | Consigliere | X | |
| QUARANTA Giampiero | Consigliere | X | |
| COMBA Federico | Consigliere | | X |
| COSTABELLO Flavio | Consigliere | | X |
| DORA Paolo | Consigliere | | X |
| | | Totale Presenti: | 8 |
| | | Totale Assenti: | 3 |

Assume la presidenza il Sindaco Sig. GAIDO Marco

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr. Maurizio ABBATE Maurizio.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione.

Al termine dell'intervento,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il D.lgs. 28 settembre 1998, n. 360, avente ad oggetto *“istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191”* e s.m.i., prevede:

- al comma 1 che *“è istituita, a decorrere dal 1 gennaio 1999, l'addizionale provinciale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.”*;

- al comma 2 che *“con uno o più decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'interno, da emanare entro il 15 dicembre, è stabilita l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale da applicare a partire dall'anno successivo ed è conseguentemente determinata, con i medesimi decreti, la equivalente riduzione delle aliquote di cui all'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché eventualmente la percentuale dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche relativamente al periodo di imposta da cui decorre la suddetta riduzione delle aliquote. L'aliquota di compartecipazione dovrà cumulare la parte specificamente indicata per i comuni e quella relativa alle province, quest'ultima finalizzata esclusivamente al finanziamento delle funzioni e dei compiti ad esse trasferiti.”*;

- al comma 3 che *“I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.”*;

- al comma 3-bis che *“con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali”*;

Richiamati:

- l'art.1, comma 169, della legge 27.12.2006, n.296 che dispone che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata a norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che, dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

- l'art. 14 comma 8 del d.lgs. 14 marzo 2011 n. 23 e s.m.i. che stabilisce che le delibere di variazione dell'addizionale comunale hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'art. 1 comma 3, del d.lgs. 360/1998, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce;

- l'art. 13 comma 15 del decreto legge 201/2011 convertito nella legge 214/2011 come modificato dall'art. 15 bis del decreto legge 30 aprile 2019 convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, che stabilisce *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;

Vista e richiamata integralmente la deliberazione del Consiglio comunale n. 50 del 23.12.2024 avente ad oggetto “*Conferma aliquote Addizionale comunale all’IRPEF per l’anno 2025.*”, la quale stabilisce quanto segue:

“1) *...omissis...*;

2) **di confermare** per l’anno 2025, l’aliquota dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) approvata con propria precedente deliberazione n. 4 del 27.02.2024 così dettagliata secondo i seguenti scaglioni di reddito:

| Scaglione reddito | Aliquota % |
|---|-------------------|
| <i>contribuenti con reddito imponibile fino a 28.000 euro</i> | <i>0,40</i> |
| <i>contribuenti con reddito imponibile oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro</i> | <i>0,60</i> |
| <i>contribuenti con reddito imponibile oltre 50.000</i> | <i>0,80</i> |

Stabilendo altresì che:

- sono esenti dall’addizionale comunale i contribuenti che presentano i seguenti requisiti reddituali: redditi inferiori a € 10.500,00
- per redditi superiori alla soglia di esenzione l’addizionale deve essere calcolata sull’intero reddito complessivo annuo imponibile ai fini Irpef;

Vista la programmazione stabilita all’interno dello schema del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026/2028 approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 102 del 19.11.2025, avente ad oggetto “*Art. 151 e 170 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - Approvazione nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026/2028*”;

Dato atto che la diversificazione dell’aliquota è prevista in base alle fasce di reddito introdotte dal d.lgs. 30.12.2023, avente per oggetto “*Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi*”, che prevede:

- all’art. 1, rubricato “*Revisione della disciplina dell’imposta sul reddito delle persone fisiche*”, che per l’anno 2024, per la determinazione dell’IRPEF, l’imposta lorda è calcolata applicando, in luogo delle aliquote previste dall’articolo 11, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 9174, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

- a) 23 per cento per i redditi fino a 28.000 euro;
- b) 35 per cento per i redditi superiori a 28.000 euro e fino a 50.000 euro;
- c) 43 per cento per i redditi che superano 50.000 euro.

e confermata con la legge 207/2024, legge di bilancio 2025 art. 1 commi 750,751,752;

Ritenuto opportuno, anche per l’annualità 2026, confermare:

a) la misura dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche come indicata all’interno della deliberazione del Consiglio comunale n. 50/2024 ove si stabiliva:

- di determinare la misura dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche secondo i seguenti scaglioni di reddito:

| Scaglione reddito | Aliquota % |
|---|-------------------|
| <i>contribuenti con reddito imponibile fino a 28.000 euro</i> | <i>0,40</i> |
| <i>contribuenti con reddito imponibile oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro</i> | <i>0,60</i> |
| <i>contribuenti con reddito imponibile oltre 50.000</i> | <i>0,80</i> |

b) la previsione di cui all’art. 5 del vigente regolamento comunale per l’applicazione dell’addizionale comunale all’imposta sui redditi delle persone fisiche che prevede “*sono esenti dall’addizionale comunale i contribuenti che presentano i seguenti requisiti reddituali: – redditi inferiori a € 10.500,00.*”

Per redditi superiori alla soglia di esenzione l'addizionale deve essere calcolata sull'intero reddito complessivo annuo imponibile ai fini Irpef.”

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, espressi dai responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

A seguito di votazione resa in forma palese, ai sensi di legge, che dà il seguente risultato:

Presenti: n. 8,
Astenuiti: n. 0,
Votanti: n. 8,
Voti Favorevoli: n. 8,
Voti contrari n. 0,

DELIBERA

1) **di dare atto**, che la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) **di confermare** per l'anno 2026, l'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) approvata con propria precedente deliberazione n. 50 del 23.12.2024 così dettagliata secondo i seguenti scaglioni di reddito:

| Scaglione reddito | Aliquota % |
|--|-------------------|
| contribuenti con reddito imponibile fino a 28.000 euro | 0,40 |
| contribuenti con reddito imponibile oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro | 0,60 |
| contribuenti con reddito imponibile oltre 50.000 | 0,80 |

Stabilendo altresì che:

- sono esenti dall'addizionale comunale i contribuenti che presentano i seguenti requisiti reddituali: redditi inferiori a € 10.500,00
- per redditi superiori alla soglia di esenzione l'addizionale deve essere calcolata sull'intero reddito complessivo annuo imponibile ai fini Irpef;

3) **di incaricare** il Responsabile del Servizio ad espletare tutti gli adempimenti necessari utili per l'efficacia della presente deliberazione;

4) **di provvedere** alla pubblicazione della presente deliberazione sul Portale del Federalismo, ai fini del conseguente regime di efficacia della stessa ai fini del versamento, nei termini disciplinati dall'art. 1 del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e art. 14, comma 8, del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23;

5) **di allegare** copia del presente atto alla deliberazione di approvazione del Bilancio di Previsione 2026/2028.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

a seguito di ulteriore votazione, resa ai sensi di legge, che dà il seguente risultato:

Presenti: n. 8,
Astenuiti: n. 0,
Votanti: n. 8,
Voti Favorevoli: n. 8,
Voti contrari n. 0,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/2000 considerata l'urgenza di approvare nei termini di legge il bilancio di previsione 2026/2028.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
FIRMATO DIGITALMENTE
Sig. Marco GAIDO Marco

IL SEGRETARIO COMUNALE
FIRMATO DIGITALMENTE
Dr. Maurizio ABBATE